

## **PATENTI DI GUIDA** *(Nota riassuntiva della normativa vigente)*

### **1 - Patente di guida secondo il modello comunitario**

Il 1° luglio 1996 è entrata in vigore la Direttiva n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, recepita in Italia con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione dell'8 agosto 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994.

La citata Direttiva ha introdotto la patente italiana di guida secondo il modello comunitario, prevedendo una classificazione dei veicoli in categorie (A, B, B+E, C, C+E, D e D+E) e sottocategorie (A1, B1, C1, C1+E, D1 e D1+E)<sup>1</sup> sulla base della patente necessaria per condurli e dettando disposizioni sull'età minima necessaria per conseguire le diverse patenti di guida.

La predetta classificazione è stata successivamente recepita nell'art. 116 C.d.S. (per il testo completo, v. l'estratto del Codice della Strada in questa appendice).

Nelle pagine seguenti, per mezzo di schemi riepilogativi, vengono indicati i veicoli che, a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva sopra indicata, possono essere guidati con i diversi tipi di patente, nonché l'età minima richiesta per poter conseguire le singole categorie di patente.

Con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, alla normativa preesistente si è aggiunta la disciplina sulla patente a punti, prevista dall'art. 126 C.d.S.: il testo dell'articolo e la tabella dei punteggi sottratti in relazione alle singole violazioni sono presenti nell'estratto del Codice della Strada in questa appendice.

Si segnala, infine, che, ai sensi del D. Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni, a partire dal 1° luglio 2004 i minorenni che si pongano alla guida di ciclomotori devono aver conseguito il certificato di idoneità alla guida, ottenibile dopo aver frequentato appositi corsi presso le scuole statali e non statali di istruzione secondaria ovvero presso le autoscuole e dopo aver superato un esame; tale obbligo è esteso, a decorrere dal 1° luglio 2005, anche ai maggiorenni che non siano titolari di patente di guida.

<sup>1</sup> Il Ministero dei trasporti e della navigazione, con decreto del 29 marzo 1999 (in G.U. 14 aprile 1999, n. 86) considerato che, dall'entrata in vigore della nuova normativa, non era mai stata presentata istanza per il conseguimento di patenti delle sottocategorie B1, C1, C1+E, D1 e D1+E ha disposto l'eliminazione di tali sottocategorie la cui previsione nell'ordinamento nazionale degli Stati membri, ai sensi della citata Direttiva, è facoltativa. Rimane pertanto in vigore la sola sottocategoria A1.

Categoria	Età	Veicoli	Note
A	18	Motocicli senza sidecar con potenza pari o inferiore a 25 Kw o con rapporto potenza/peso pari o inferiore a 0,16 kW/kg Motocicli con sidecar con rapporto potenza/peso pari o inferiore a 0,16 kW/kg Tricicli e quadricicli a motore*	Art. 5 c. 3 D.M. 8/8/1994
	20	Motocicli senza sidecar con potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg Motocicli con sidecar con rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg	Patente A da 2 anni ovvero età di 21 anni e superamento di apposita prova
A1	16	Motocicli leggeri: cilindrata non superiore a 125 cc e potenza massima non superiore a 11 kW Tricicli e quadricicli a motore*	Art. 5 c. 3 D.M. 8/8/1994
B	18	Motocicli leggeri: cilindrata non superiore a 125 cc e potenza massima non superiore a 11 kW  Autoveicoli di massa non superiore a 3500 kg. e con non più di otto posti a sedere escluso il conducente; può inoltre essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 kg.  Complessi costituiti da una motrice e da un rimorchio, purchè la massa del complesso non superi 3500 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice	Solamente sul territorio nazionale (Art. 5 c. 4 D.M. 8/8/1994)
B+E	18	Autoveicoli di categoria B  Complessi costituiti da una motrice di massa non superiore a 3500 kg e da un rimorchio, la cui massa complessiva superi quella a vuoto della motrice oppure sia tale da costituire con la motrice un complesso il cui insieme superi i 3500 kg	Per conseguire la patente B+E, il conducente deve essere già in possesso di patente B

\* Esclusi i quadricicli leggeri che, essendo classificati come ciclomotori, possono essere condotti all'età di 14 anni senza alcuna patente

<b>Categoria</b>	<b>Età</b>	<b>Veicoli</b>	<b>Note</b>
C	18	Autoveicoli di categoria B Autoveicoli di massa massima autorizzata superiore a 3500 kg, esclusi gli autobus (cat. D); può inoltre essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 kg	Per conseguire la patente C, il conducente deve essere già in possesso di patente B da 6 mesi
C+E	18	Autoveicoli di categoria B Autoveicoli di categoria C Complessi costituiti da una motrice di massa superiore a 3500 kg e da un rimorchio di massa superiore a 750 kg Complessi di cui alla categoria B+E	Per conseguire la patente C+E, il conducente deve essere già in possesso di patente C
	21	Complessi di cui alla categoria D+E	Per condurre tali complessi, il conducente deve essere già in possesso di patenti C e D
D	21	Autoveicoli di categoria B Autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; può inoltre essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 kg	Per conseguire la patente D, il conducente deve essere già in possesso di patente B da 12 mesi
D+E	21	Autoveicoli di categoria B Complessi di cui alla categoria B+E Autoveicoli di categoria D Complessi costituiti da una motrice di un autobus (cat D) e da un rimorchio di massa superiore a 750 kg	Per conseguire la patente D+E, il conducente deve essere già in possesso di patente D

**N.B.** La patente di categoria E non viene mai rilasciata da sola ma è sempre abbinata alla patente di un'altra categoria (B, C o D).

### Patenti speciali

Per quanto concerne i portatori di handicap titolari di patente di guida, l'art. 3 comma 4 del D.M. 8/8/1994 richiama le disposizioni dell'art. 116 comma 5 C.d.S. Quest'ultima norma prevede, per mutilati e minorati fisici, le patenti speciali delle categorie A, B, C e D; esse sono rilasciate sul modello normalmente in uso per tutti i titolari di patente e recano le seguenti indicazioni:

a) per coloro che, per guidare, necessitano di adattamenti del veicolo, è indicato l'adattamento richiesto oltre all'eventuale protesi che l'interessato deve portare durante la guida;

b) per coloro che, per guidare, non necessitano di adattamenti del veicolo, è indicata solo l'eventuale protesi da portare durante la guida.

Nel caso a) il titolare può condurre tutti i veicoli ricompresi nella propria categoria di patente, purchè aventi i necessari adattamenti.

Nel caso b) il titolare può condurre qualsiasi veicolo incluso nella categoria di patente posseduta.

Occorre peraltro sottolineare che tutti i titolari di patenti speciali di qualsiasi categoria non possono condurre (art.116 comma 5 C.d.S):

- veicoli in servizio di piazza;
- veicoli da noleggio con conducente per trasporto di persone;
- veicoli in servizio di linea;
- veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose;
- autoambulanze.

Si segnala, infine, che, ai sensi dell'art. 126 comma 2 C.d.S., le patenti speciali hanno validità pari a 5 anni, ridotti a 3 a partire dal 70° anno di età.

### Patenti rilasciate anteriormente al 1° luglio 1996

L'allegato IV al Decreto Ministeriale dell'8/8/1994 contiene una tabella di equipollenza tra le categorie e sottocategorie di patente di cui alla Direttiva n. 91/439/CEE e quelle previste dalla legislazione italiana fino al 1° luglio 1996, data di entrata in vigore della nuova disciplina.

La predetta tabella, che di seguito si riporta, consente pertanto di individuare i veicoli (suddivisi secondo la nuova classificazione) che possono essere condotti con ciascun tipo di patente rilasciato prima dell'1/7/1996.

Categorie patenti rilasciate anzitutto al 1° luglio 1996	Categorie patenti rilasciate a partire dal 1° luglio 1996					
	A1	A	B	C	D	E
A (rilasciata prima dell'1/1/86 o dopo il 25/4/88)	x	x				
A (rilasciata tra l'1/1/86 e il 25/4/88)	x	x*				
B (rilasciata prima dell'1/1/1986)	x	x	x			
B (rilasciata tra l'1/1/86 e il 25/4/88)	x	x*	x			
B (rilasciata dopo il 25/4/88)	x		x			
C (rilasciata fino al 25/4/88)	x	x	x	x		
C (rilasciata dal 26/4/88)	x		x	x		
D (rilasciata fino al 25/4/88)	x	x	x	x	x	
D (rilasciata dal 26/4/88)	x		x	x	x	
E						x

\* Esclusa la guida di motocicli nei Paesi U.E., fuori dall'Italia: per la guida anche in tali Paesi è necessario aver superato un apposito esame pratico

## 2 - Durata della patente di guida

La durata della patente di guida è regolamentata dall'art. 126 del vigente Codice della Strada; ai sensi del successivo art. 236, tali disposizioni si applicano alle nuove patenti rilasciate successivamente al 30 settembre 1993.

Le patenti rilasciate prima della predetta data conservano la loro validità secondo le norme previgenti fino alla prima conferma di validità successiva al 30 settembre 1993, in occasione della quale la patente viene conformata alla nuova disciplina. L'art. 236 C.d.S. dispone peraltro che sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.

La seguente tabella riassume i termini di validità delle diverse categorie di patenti a seconda dell'età del titolare.

Categoria patente	Età				
	< 50 anni	> 50 anni	> 60 anni	> 65 anni	> 70 anni
A - A1	10	5	5	5	3
B	10	5	5	5	3
C	5	5	5	5*	3*
D	5	5	5**	—	—
E	Stessa validità della patente a cui è associata (BE, CE, DE)				

\* Ai sensi dell'art. 126 comma 4 C.d.S., chi abbia compiuto 65 anni, per condurre autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t., autotreni ed autoarticolati (di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.) o macchine operatrici, deve sottoporsi, oltre alla conferma di validità della patente, anche ad accertamento biennale dei propri requisiti fisici e psichici.

\*\* Ai sensi dell'art. 115 comma 2 lett. b) C.d.S., chi abbia compiuto 60 anni e fino a 65, per condurre autobus, autosnodati o autoarticolati per trasporto di persone, deve munirsi di apposito attestato medico annuale.

A completamento di quanto riportato in tabella, si evidenzia che, nei casi in cui l'art. 126 prevede una riduzione della validità della patente nel tempo per soggetti che abbiano superato un certo limite di età, il termine ridotto decorre dal momento della prima conferma successiva al compimento dell'età prefissata (ad es.: se la scadenza decennale di una patente di categoria B cade quando il titolare ha 58 anni di età, la validità ridotta di cinque anni decorrerà a partire dall'atto del rinnovo).

### **3 - Veicoli immatricolati all'estero**

L'art. 132 C.d.S. stabilisce che sono ammessi a circolare in Italia, per la durata massima di un anno, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero "che abbiano già adempiuto alle formalità doganali.....se prescritte".

La predetta disposizione, dettata dall'esigenza di evitare l'elusione del pagamento dei diritti, previsti dalle leggi doganali, spettanti allo Stato sui veicoli importati dall'estero, pur non avendo riflessi diretti in materia di patenti, comporta una diversa disciplina per quanto riguarda i soggetti ammessi alla guida di veicoli a seconda che gli stessi siano immatricolati in Paesi appartenenti o meno all'Unione Europea.

#### Guida dei veicoli immatricolati in un Paese dell'Unione Europea

Per i veicoli con targa di un Paese dell'Unione Europea, non si pongono particolari problemi in quanto, a seguito dell'abbattimento delle barriere doganali, è consentito ad un cittadino residente in uno degli Stati membri circolare senza limitazioni all'interno dell'U.E. con veicoli immatricolati anche in un altro Stato membro, fermo restando il termine massimo di un anno per la circolazione in Italia posto dal citato art. 132.

#### Guida dei veicoli immatricolati in un Paese extra U.E.

Ai sensi delle disposizioni in materia doganale, i veicoli immatricolati in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea possono essere condotti solamente dai seguenti soggetti:

- proprietario (intestatario della carta di circolazione);
- persone autorizzate con apposito atto pubblico;
- congiunti prossimi del proprietario, purchè anch'essi residenti all'estero.

La guida del veicolo da parte di soggetti diversi da quelli sopra elencati può integrare gli estremi del reato di contrabbando.

Occorre precisare che la norma di cui sopra non si riferisce ai veicoli stranieri definitivamente importati in Italia (poichè per questi è previsto l'obbligo del pagamento dei tributi doganali all'atto del loro ingresso sul territorio italiano), ma ai veicoli appartenenti a persone (cittadini italiani e non) residenti in un

Paese extra U.E. provvisoriamente in Italia per motivi di turismo, studio o lavoro; tali mezzi sono considerati come merce in temporanea importazione, cui è concessa, nei limiti sopra indicati, l'esenzione doganale.

#### **4 - Guida in Italia con patenti estere**

L'art. 135 comma 1 C.d.S. prevede che "i conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purchè non siano residenti in Italia da oltre un anno".

A proposito di tale disposizione si rendono opportune alcune precisazioni.

La guida di autoveicoli e motoveicoli in Italia con patente straniera è consentita a condizione che il titolare della patente non sia residente in Italia da oltre un anno (trascorso tale termine è necessario procedere alla conversione della patente).

Con la patente estera è possibile condurre tutti i veicoli per i quali essa è valida secondo le norme del Paese che l'ha rilasciata.

La patente estera consente la guida in Italia degli autoveicoli e dei motoveicoli per cui è valida, siano essi immatricolati in Italia o all'estero e anche se non appartenenti allo straniero titolare della patente.

La patente estera rilasciata su modelli non conformi alle convenzioni internazionali deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.

I conducenti muniti di patente estera sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni e delle norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada: durante la circolazione in Italia, pertanto, essi sono equiparati ai conducenti con patente italiana.